SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 aprile 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia sugli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2023.

Modifica non minore del disciplinare di produzione della IGP «Aceto Balsamico di Modena».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2023/512 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE - serie L 71 del 9 marzo 2023, con il quale è stata approvata la modifica non minore del disciplinare di produzione dell'Aceto balsamico di Modena IGP, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Aceto balsamico di Modena», nella stesura risultante, a seguito della pubblicazione del regolamento (UE) n. 2023/512 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE - serie L 71 del 9 marzo 2023.

Il provvedimento n. 0165497 del 20 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 73 del 27 marzo 2023, è annullato e sostituito dal presente.

I produttori che intendono utilizzare la IGP «Aceto balsamico di Modena», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 13 aprile 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
ACETO BALSAMICO DI MODENA

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta «Aceto balsamico di Modena» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche al consumo

L'«Aceto balsamico di Modena» è un aceto prodotto nel rispetto delle seguenti disposizioni avente le caratteristiche elencate di seguito.

limpidezza: limpido e brillante;

colore: bruno intenso;

odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato, gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;

sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico,

densità a 20°C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato e non inferiore a 1,15 per il prodotto «invecchiato»;

titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;

estratto secco netto minimo: 30 gr per litro;

acidità totale minima: 6 per cento per il prodotto affinato e 5,5 per cento per il prodotto «invecchiato»;

anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l;

ceneri: minimo 2,5 per mille;

zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto è effettuato su tutte le partite prima dell'immissione al consumo da un panel di assaggiatori sotto la responsabilità della struttura di controllo.

Con riferimento ai parametri di cui al presente articolo, nel caso in cui si verifichino scostamenti dai suddetti limiti è ammessa una procedura di correzione del prodotto in questione tramite l'aggiunta di un'aliquota di materie prime (aceto di vino e mosto cotto o concentrato) fino ad un limite massimo pari al 3% della massa. La procedura di correzione, qualora necessaria, viene effettuata al termine della fase di affinamento o invecchiamento e comunque prima della certificazione del prodotto.

Art. 3.
Zona di produzione

La produzione dell'«Aceto balsamico di Modena» deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle Province di Modena e Reggio Emilia.

Art. 4.
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione delle uve dei sette vitigni individuati all'art. 5, dei viticoltori, dei produttori di mosto e di aceto di vino, degli elaboratori, e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di elaborazione

L'«Aceto balsamico di Modena» è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno dieci anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10% rientrante nei seguenti limiti di rapporto isotopico:

rapporto $^{13}C/^{12}C$ (espresso in $\delta^{13}C$) dell'acido acetico: da -29.3 ‰ a -24.3 ‰;

rapporto $^{18}O/^{16}O$ (espresso in $\delta^{18}O$) dell'acqua, per aceto di vino avente un'acidità superiore a 9%: minimo -2 ‰;

rapporto $^{18}O/^{16}O$ (espresso in $\delta^{18}O$) dell'acqua, per aceto di vino con acidità tra 9% e 6%: minimo -5 ‰;

rapporto D/H del sito metilico (CH_3) dell'acido acetico estratto: da 98.8 a 106 ppm.

Al fine di garantire che l'Aceto balsamico di Modena acquisisca le caratteristiche di cui all'art. 2 è necessario che il mosto cotto e/o concentrato possieda le seguenti caratteristiche:

acidità totale minima: 8 gr per kg;

estratto secco netto minimo: 55 gr per kg;

limiti di rapporto isotopico:

rapporto $^{13}C/^{12}C$ (espresso in $\delta^{13}C$) dell'alcool di fermentazione degli zuccheri: da -29.3 ‰ a - 24.3 ‰;

rapporto D/H del sito metilico (CH_3) di alcool di fermentazione degli zuccheri: da 98.8 a 106 ppm.

La percentuale di mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione e/o la cottura è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20°.

Le fasi che devono aver luogo obbligatoriamente nella zona geografica di origine sono l'assemblaggio delle materie prime, l'elaborazione, l'affinamento e/o l'invecchiamento in contenitori di legno.

Fino ad un massimo del 2% del volume del prodotto finito è consentita l'aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.

L'elaborazione dell'«Aceto balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione con l'utilizzo di colonie batteriche selezionate, oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguita da affinamento. In ogni caso, l'acetificazione e l'affinamento avvengono in botti, barili o altri recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di sessanta giorni a partire dalla data in cui è terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione e il prodotto è stato immesso nei suddetti recipienti di legno.

Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo, è sottoposto ad esame analitico ed organolettico.

Art. 6.
Elementi di legame con l'ambiente geografico

La reputazione di cui gode l'«Aceto balsamico di Modena» sia sul mercato nazionale che internazionale è cosa nota ed ampiamente dimostrata dal frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza in internet, nella stampa e nei media. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

L'«Aceto balsamico di Modena» rappresenta, da diverso tempo, la cultura e la storia di Modena e la reputazione di cui gode in tutto il mondo è innegabile. La sua esistenza è strettamente collegata alle conoscenze, alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni locali che hanno dato vita ad un prodotto esclusivo e tipico di quei territori. L'«Aceto balsamico di Modena» è entrato nel tessuto sociale ed economico di questo territorio divenendo la fonte di reddito di diversi operatori e parte integrante anche della tradizione culinaria, vista la sua presenza da protagonista in innumerevoli ricette regionali. Sagre e manifestazioni specifiche si susseguono ormai da diversi anni, risalenti a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i produttori locali anche come momento di incontro, perpetuando così gli usi locali. In quanto prodotto specifico e peculiare, l'«Aceto balsamico di Modena» ha assunto nel tempo notorietà e fama solide in tutto il mondo, grazie alle quali i consumatori idealmente connettono il «vissuto» del prodotto all'immagine di qualità gastronomica del territorio delle due province emiliane.

Art. 7.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni S.r.l., via San Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) - Italia Tel. +39.0445.313011, Fax +39.0445.313070, csqa@csqa.it

Art. 8.
Designazione e presentazione

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione di cui all'art. 1.

I contenitori nei quali l'«Aceto balsamico di Modena» è immesso al consumo diretto devono essere in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, delle seguenti capacità: 0,100 l; 0,150 l; 0,200 l; 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 1,5 l; 2 l; 3 l o 5 l; oppure in contenitori monodose di vetro, di plastica o di materiali composti, di capacità massima di 25 ml, sui quali sono riportate le stesse diciture che figurano sulle etichette delle bottiglie. I recipienti in vetro, legno, ceramica o terracotta, di capacità minima di 5 litri, oppure i recipienti in plastica della capacità minima di 2 litri sono tuttavia autorizzati se il prodotto è destinato ad uso professionale.

I recipienti di capacità pari a 0,100 l; 0,150 l; 0,200 l, non hanno corpo o forma sferica e presentano un rapporto tra altezza totale e lunghezza del lato maggiore, ovvero del diametro in caso di forma cilindrica, superiore a 1,85.

La designazione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione «Indicazione geografica protetta» scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione. Il simbolo dell'Unione associato alla denominazione IGP deve figurare nell'etichettatura.

Alla denominazione «Aceto balsamico di Modena» è vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» od altro similare.

Il termine «invecchiato» può essere abbinato alla denominazione qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altri recipienti in legno. Alla dicitura «invecchiato» può essere affiancata l'indicazione del periodo minimo di invecchiamento pari a tre anni.

23A02314

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 aprile 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 980).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che la citata richiesta è stata successivamente integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

Tenuto conto dell'ingente numero di domande di assistenza veicolate tramite il Meccanismo unionale della protezione civile, anche da parte degli Stati membri confinanti con l'Ucraina;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, prevedendo uno stanziamento iniziale di euro 3.000.000,00;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 25 febbraio 2022 è stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, ulteriormente prorogato fino al 24 maggio 2023 con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, n. 877 del 21 marzo 2022 e n. 880 del 26 marzo 2022;

Ravvisata la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, con riferimento alle attrezzature e ai mezzi donati, ai sensi della citata ordinanza n. 870/2022 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dell'Ucraina ovvero dei Paesi limitrofi destinatari di assistenza o di organismi internazionali, di enti del terzo settore e del privato sociale, operanti nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata ordinanza n. 870/2022 con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede alla definizione del reintegro dei beni donati;

Vista la ricognizione effettuata dal Dipartimento della protezione civile con le regioni e le province autonome e le organizzazioni di volontariato interessate relativa all' individuazione e quantificazione dell'elenco di attrezzature e mezzi donati - nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento per l'emergenza in rassegna - oggetto di reintegro, previa documentata richiesta, nel limite massimo di risorse di cui alla presente ordinanza;

Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, ai fini del ripristino della capacità operativa delle componenti e strutture del Servizio nazionale di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile può autorizzare il reintegro delle attrezzature e dei mezzi dalle medesime donati, nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento, per il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi in rassegna.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 9.825.600,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta motivata, un'anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

4. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, l'anticipazione di cui al comma precedente sarà erogata direttamente alla regione ovvero alle Agenzie regionali preposte e alle province autonome, che avranno cura di trasferire l'acconto spettante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02292

ORDINANZA 7 aprile 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Valle d'Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney–La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 981).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 marzo 2021 n. 749 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2021 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, è stato integrato di euro 3.433.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2022, n. 839 recante: «Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.» con la quale vengono assegnati alla Regione Valle d'Aosta euro 1.286.078,23 per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 recante la proroga per ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Valle d'Aosta;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma Valle d'Aosta;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Valle d'Aosta è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 749 del 3 marzo 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il coordinatore del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio della medesima regione è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 749/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione dei termini analiticamente individuati specificatamente negli articoli 3 e 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 749/2021.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Valle d'Aosta, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6263 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 749/2021, che viene al medesimo intestata fino al 12 febbraio 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 749/2021.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Valle d'Aosta che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02293

ORDINANZA 16 aprile 2023.

Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (Ordinanza n. 984).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, in corso di conversione in legge;

Considerato che il territorio nazionale a partire dai primi mesi dell'anno in corso è stato interessato da un eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, determinando un eccezionale accrescimento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

Considerato che l'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale sta determinando una situazione di grande difficoltà derivante dalla saturazione del sistema di accoglienza nazionale gestito dal Ministero dell'interno, con particolare riferimento all'*hotspot* di Lampedusa, alle strutture di primissima accoglienza, ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

Considerato che con la citata delibera è stato posto a carico del Fondo per le emergenze nazionali un primo stanziamento straordinario, pari a 5 milioni di euro, volto all'attivazione e all'avvio delle prime misure maggiormente urgenti, rinviando a successive determinazioni la quantificazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie i cui fabbisogni finanziari complessivi, in corso di complessiva quantificazione, travalicano le disponibilità del predetto Fondo;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario finalizzati al superamento dell'emergenza, mediante il potenziamento, attesa l'eccezionalità della situazione, della capacità operativa propria del Ministero dell'interno, nell'ambito della materia dell'immigrazione di cui ai richiamati decreti legislativi n. 286/1998 e n. 142/2015, e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa;

Sentito il Ministero dell'interno;

Acquisita, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l'intesa delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

Nomina del Commissario delegato, soggetti attuatori e struttura di supporto

1. Al fine di potenziare la capacità operativa per la gestione dell'accoglienza delle persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attribuita al Ministero dell'interno dalle disposizioni richiamate in premessa sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero è nominato Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché, in qualità di soggetti attuatori, dei prefetti titolari delle Prefetture - uffici territoriali del Governo capoluogo di regione limitatamente alle regioni specificate al comma 1 e dei prefetti titolari delle Prefetture - uffici territoriali del Governo di Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone.

3. Per l'efficace esercizio delle funzioni commissariali fino al termine dello stato di emergenza, il Commissario delegato si avvale, inoltre, di una struttura di supporto da costituire con proprio provvedimento, composta da un massimo di quindici unità di personale già in servizio presso il Ministero dell'interno, di cui fino a dieci unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all'area I del Contratto collettivo nazionale di lavoro «Ministeri funzioni centrali» e fino a cinque unità di personale di livello non dirigenziale, individuato con provvedimento del Commissario delegato, nonché da un contingente massimo di sette unità di personale assunte, anche avvalendosi delle deroghe espresse previste dall'art. 4, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine.

4. Le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 3 sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte. Il Commissario delegato è autorizzato a riconoscere al medesimo personale, fino al termine dello stato di emergenza, un'indennità mensile pari al 25 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Il Commissario delegato può, altresì, autorizzare il personale del Ministero dell'interno di livello non dirigenziale individuato ai sensi del comma 3 ad espletare lavoro straordinario oltre i limiti vigenti fino ad un massimo di venti ore mensili *pro-capite*.

5. Fino al termine dello stato di emergenza, il Commissario delegato, per le medesime finalità, è altresì autorizzato ad avvalersi, ai fini del supporto tecnico-giuridico e amministrativo-contabile di tre esperti, ivi compresi un magistrato amministrativo, un magistrato contabile e un procuratore o avvocato dello Stato, il cui compenso è determinato dal Commissario delegato con proprio provvedimento, sentito il Dipartimento della protezione civile, entro il limite massimo individuale complessivo di 5000 euro lordi, tenuto conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5, entro il limite massimo di euro 274.177, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.

Art. 2.

Attività del Commissario

1. Il Commissario delegato, provvede, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, limitatamente ai territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:

a) a coordinare le attività volte all'ampliamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento ai punti di crisi di cui all'art. 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito *hotspot*), ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e al Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 142/2015;

b) nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nelle strutture di cui alla lettera *a)*, a coordinare, coinvolgendo i territori interessati, l'attività per l'accoglienza delle persone migranti in strutture provvisorie, nelle quali sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, anche in deroga alle disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015;

c) all'individuazione delle migliori soluzioni per assicurare la realizzazione di un servizio continuativo di trasporto marittimo e aereo, da parte di vettori all'uopo individuati, dagli *hotspot* ai territori ove saranno individuati i centri e strutture di accoglienza e all'adozione dei conseguenti atti amministrativi e gestòri.

2. All'espletamento delle attività di cui al comma 1 si provvede anche avvalendosi delle deroghe espresse di cui all'art. 4.

3. Nelle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano il Commissario delegato e i soggetti attuatori agiscono d'intesa con i rispettivi presidenti.

Art. 3.

Concorso dei Corpi ed amministrazioni statali, di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate.

1. Il Commissario delegato, nei limiti delle risorse disponibili per il contrasto dell'emergenza in rassegna, è autorizzato ad avvalersi:

a) delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, per il trasporto delle persone migranti ai sensi della presente ordinanza;

b) delle articolazioni periferiche e centrali delle amministrazioni dello Stato e di società a totale capitale dello Stato e società da esse controllate, per il supporto nell'espletamento delle attività di cui all'art. 2.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni: articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 5.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, provvedono all'approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato e dei soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri connessi all'attivazione ed avvio delle prime iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse autorizzate con la delibera del Consiglio dei ministri di cui in premessa. Per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato definisce un apposito quadro di impiego, che viene trasmesso al Ministro dell'interno e al Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Ministero dell'interno è autorizzato a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa, previo nulla osta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, comunicandolo al Dipartimento della protezione civile.

4. Il Commissario delegato monitora l'impiego delle risorse di cui al comma 1, relazionando in proposito con cadenza mensile al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontarle ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

5. Il Commissario provvede alla quantificazione, anche progressiva, delle risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle del presente articolo, necessarie per la realizzazione delle attività di accoglienza delle persone migranti e la relativa gestione fino al termine dello stato di emergenza, per l'adozione delle conseguenti determinazioni da parte del Governo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone, «Flebocortid Richter».

Estratto determina AAM/PPA n. 274/2023 del 12 aprile 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/282.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: FLEBOCORTID RICHTER.

Confezione: «100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzioni iniettabili da nebulizzare o rettale» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 013986029;

Confezione «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 013986031;

Confezione «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. 013986043,

alla società Fidia farmaceutici S.p.a. con sede legale in via Ponte della fabbrica, 3/A, 35031 Abano Terme, Padova, codice fiscale n. 00204260285.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
FLEBOCORTID RICHTER "100 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONI INIETTABILI DA NEBULIZZARE O RETTALE" 1 FIALA POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 2 ML	013986029	**1J359** **1J361** **1J475**
"1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO"1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	013986043	**2J19D** **2J20D** **2J21D** **2J27D** **3J001** **3J002** **3J003** **3J004** **3J005** **3J006** **3J007** **3J008** **3J009** **3J010** **3J011** **3J012** **3J013** **3J014** **3J015**

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02317

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina cloridrato, «Sulotam».

Estratto determina AAM/PPA n. 275/2023 del 12 aprile 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/497.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Welcome Pharma S.p.a. con sede legale in via Campobello, 1 - 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale n. 05328311005.

Medicinale SULOTAM.

Confezione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule - A.I.C. n. 036953014

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02318

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olmesartan medoxomil/idroclorotiazide, «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Day Zero».

Estratto determina AAM/PPA n. 276/2023 del 12 aprile 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/803.

Cambio nome: C1B/2022/2001.

N. procedura: IT/H/0884/001-004/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società «Day Zero EHF» con sede in Reykjavikurvegur, 62, 220, Hafnarfjordur - Islanda.

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE DAY ZERO.

Confezioni:

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049860012;

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049860024;

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049860036;

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049860048

alla società S.F. Group S.r.l., con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Con variazione della denominazione in: SNOVERID.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02319

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di proteine plasmatiche umane, «Octaplas».

Estratto determina AAM/PPA n. 278/2023 del 12 aprile 2023

Si autorizza il seguente grouping di variazione tipo II, costituito da:

una variazione di tipo II B.I.a.2.c) «Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; la modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzo di una sostanza derivata chimicamente diversa nella fabbricazione di una sostanza biologica/immunologica, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale e che non è collegata a un protocollo», introduzione di una cascata di filtri alternativa per la filtrazione della fase olio/acqua dopo l'inattivazione virale;

una variazione di tipo IB B.I.a.2.a) «Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo», introduzione di un filtro alternativo per la fase di filtrazione cellulare prima dello *step* di inattivazione virale relativamente al medicinale OCTAPLAS.

Confezione: A.I.C. n. 034540017 - «soluzione per infusione» sacca 200 ml.

Codice pratica: VN2/2022/200.

Titolare A.I.C.: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft M.B.H., con sede legale in Oberlaaer Strasse, 235, Vienna, Austria.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02320

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di exemestane, «Aromasin».

Estratto determina AAM/PPA n. 279/2023 del 12 aprile 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento degli stampati alla procedura di WS (NL/H/xxxx/WS/558).

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo.

Aggiornamento del paragrafo 4.8 per la specifica di eventi avversi in accordo alla versione 24.0 di MeDRA.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*.

Ulteriori modifiche editoriali.

Relativamente al medicinale AROMASIN (A.I.C. n. 034678) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 034678019 - 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678021 - 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678033 - 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678045 - 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678058 - 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678060 - 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister.

Codice pratica: VC2/2021/415.

Numero procedura: NL/H/4752/001/II/054.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02321

Proroga del termine d'implementazione degli stampati di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 280/2023 del 12 aprile 2023

Codice pratica: VC2/2021/522.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 53 - del 3 marzo 2023 con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 142/2023 del 20 febbraio 2023, concernente la variazione di tipo II - C.I.4, procedura n. EMEA/H/C/xxxx/WS/2154, la proroga del termine d'implementazione degli stampati, precedentemente autorizzati e quindi non aggiornati, con la variazione di cui alla determina sopracitata, relativamente ai medicinali «PANTOPAN» (A.I.C. n. 031835), «PANTORC» (031981), «PANTECTA» (031834) e «PEPTAZOL» (031111) per tutte le confezioni autorizzate, entro e non oltre il 31 marzo 2024.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali sopracitati, che non riportino nel foglio illustrativo le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in - via Elio Vittorini n. 129 - Roma, codice fiscale: 00696360155.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02322

COMMISSIONE DI GARANZIA SUGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto Italia Viva.

Art. 1.

Finalità

1.1 Italia Viva è la casa aperta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello Stato liberale, laico, inclusivo e fondato sulla divisione dei poteri, nella Costituzione repubblicana e antifascista, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani.

1.2 Promuove la concreta parità di genere, impegnandosi affinché donne e uomini abbiano eguali diritti e medesimi doveri.

1.3 Difende la libertà di autodeterminazione, quale diritto fondamentale delle persone, riconoscendone come corollario il principio della responsabilità personale. Difende quali requisiti fondamentali di una società democratica la libertà di espressione e di stampa e il diritto alla veridicità delle informazioni.

1.4 Sostiene una visione della giustizia improntata su valori garantisti. Crede fermamente che la giustizia debba essere eguale, giusta e veloce per tutti i cittadini.

1.5 Ritiene convintamente che senza sicurezza, internazionale e interna, non possa esserci libertà e che le minacce del nostro tempo vadano affrontate essendo rigorosi nel reprimere e intelligenti nel prevenire. Contrasta la povertà con la crescita e li progresso, di tutti e per tutti, accompagnando le persone nei processi di cambiamento.

1.6 Sostiene l'innovazione, promuovendo l'adeguamento costante delle competenze individuali; crede nel valore dell'impegno solidaristico e nel principio di sussidiarietà.

1.7 Ha una visione del lavoro come strumento fondamentale per rimuovere le disuguaglianze, come presupposto della realizzazione individuale e del benessere collettivo. Pertanto, sostiene che il lavoro vada creato, tutelato e incentivato; che l'iniziativa economica e l'impresa vadano sostenute come strumento essenziale per la crescita, in opposizione ai principi di assistenzialismo e conservatorismo.

1.8 Dà valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze, come strumenti per costruire una società più forte e libera.

1.9 Pone al centro la cura del vivente umano e non umano, dell'ambiente, del nostro paesaggio e del patrimonio naturale, un modello di sviluppo sostenibile, che si fondi sull'utilizzo responsabile della tecnologia e contrasti la cultura dello spreco.

1.10 Si impegna a difendere un modello di società aperta, con la ferma consapevolezza che l'identità italiana sia il frutto di scambi, contaminazioni, ricchezze condivise che hanno prodotto progresso sociale, economico e culturale. Contrasta il nazionalismo, il sovranismo, il protezionismo, la paura dell'altro.

1.11 Valorizza le comunità, come linfa vitale del Paese. Promuove lo sviluppo equilibrato fra Nord e Sud, come presupposto per la crescita di tutti; le comunità degli italiani all'estero, come primi ambasciatori dell'Italia nel mondo; le autonomie locali, come primo presidio della Repubblica e fondamentale strumento di partecipazione democratica.

1.12 Rivendica con orgoglio l'identità italiana ed europea, nella consapevolezza che per rendere li Paese più forte ci sia bisogno di un'Europa più coesa. Si impegna a costruire l'Europa che non c'è ancora: un'Europa politica e non tecnocratica, nel solco del federalismo europeo, impegnandosi a promuovere la costruzione degli Stati Uniti d'Europa.

1.13 Ritiene la democrazia rappresentativa un patrimonio irrinunciabile.

1.14 Si identifica nel riformismo e si impegna a garantire a tutti e a tutte il diritto al futuro.

1.15 Italia Viva è pertanto un movimento politico costituito da donne e uomini che si associano liberamente per contribuire con metodo democratico e nello spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione a determinare l'indirizzo politico della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 2.

Denominazione, sede, simbolo, durata

2.1 La denominazione è "Associazione Italia Viva" e potrà essere indicata anche nella forma abbreviata "Italia Viva".

2.2 La sede dell'Associazione è in Roma, via della Colonna Antonina, 52, cap 00186. Essa potrà essere trasferita presso un altro indirizzo con delibera dell'Assemblea nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 così come eventualmente modificato da successive disposizioni.

2.3 Il Comitato nazionale potrà altresì aprire, trasferire e chiudere, sedi nazionali secondarie in tutto il territorio nazionale nonché all'estero presso le località ove hanno sede le Istituzioni dell'Unione europea o le agenzie delle Nazioni unite dandone adeguata comunicazione sul sito web dell'Associazione.

2.4 Il simbolo dell'Associazione è un cerchio delimitato in nero e a sfondo bianco con al centro la scritta senza spazi "ITALIAVIVA", in stampatello maiuscolo a eccezione delle tre vocali "a" in carattere stampatello minuscolo; al parola "ITALIA" è di colore blu e la parola "VIVA" ha tonalità viola/fucsia; nel quadrante superiore del cerchio è raffigurata una "V" stilizzata a forma di ali di gabbiano avente caratteristiche cromatiche pressoché identiche all'area posta nel quadrante inferiore delimitata superiormente da una linea curva posizionata in obliquo, colorata con tonalità e tratti che vanno dal viola/fucsia, al rosso fino all'arancione. La rappresentazione grafica del simbolo viene allegata al presente Statuto sotto la lettera "A".

2.5 Il simbolo ed il suo utilizzo sono concessi all'Associazione nelle modalità indicate nell'atto costitutivo.

2.6 La gestione e l'utilizzo del simbolo sono attribuiti al Presidente nazionale a cui è assegnata la rappresentanza legale, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività connesse alle tornate elettorali. Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto. Il Presidente nazionale a cui è assegnata la rappresentanza, può autorizzare l'utilizzo della denominazione e del medesimo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche Italia Viva o da questa promossi. Inoltre, Italia Viva ne concede l'uso alle associazioni e ai comitati regolarmente costituiti su base tematica secondo le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti. Tale autorizzazione è soggetta a revoca con decisione motivata del Comitato nazionale.

2.7 Il simbolo e la denominazione dell'Associazione possono essere modificati solo con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole del 60% degli aventi diritto al voto.

2.8 La durata di Italia Viva è a tempo indeterminato.

Art. 3.

Partecipazione alla vita dell'Associazione: principi generali

3.1 Italia Viva promuove e sostiene la partecipazione alla vita dell'Associazione da parte di tutti coloro che intendono contribuire alla realizzazione delle sue finalità. A tal fine coordina, in base alle disposizioni del presente Statuto, l'attività degli associati che svolgono la loro azione sulla base dei principi disposti dal presente Statuto e rende disponibile una piattaforma telematica nonché eventuali ulteriori strumenti informatici, con parità di trattamento tra gli associati, per la circolazione e la condivisione di informazioni e opinioni.

3.2 Italia Viva si ispira anche dal punto di vista organizzativo ai principi di sussidiarietà, di democrazia, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi della rete, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3.3 L'Associazione persegue anche attraverso azioni positive l'obiettivo della parità dei sessi in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto o della legge. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

3.4 Nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

3.5. Italia Viva si articola come segue:

a) una rete di cittadine e cittadini, amministratrici e amministratori locali, che riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva intendono portare il loro contributo sul piano politico, culturale e sociale. A tal fine possono anche associarsi, simpatizzare, promuovere e riunirsi in comitati tematici;

b) i coordinamenti territoriali, supportati da due coordinatori di genere diverso, articolati sul territorio nazionale e all'estero, hanno la funzione di coordinare e controllare l'attività degli associati, dei simpatizzanti e dei comitati nel rispetto della loro autonomia;

c) gli organi nazionali che, tra l'altro, indicano la strategia dell'Associazione.

Art. 4.

Associati e i simpatizzanti

4.1 Gli associati

4.1.1 Sono associati coloro che aderiscono a Italia Viva iscrivendosi tramite la piattaforma telematica o altri strumenti, anche non telematici. Gli associati possono promuovere o aderire ai comitati secondo le disposizioni del presente Statuto. Gli associati partecipano attivamente alla vita dell'Associazione dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Costituiscono requisiti per iscriversi come associati l'essere cittadine o cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono associarsi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Aderendo dichiarano di voler contribuire a conseguire le finalità di Italia Viva accettandone le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, quando esistenti. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, Italia Viva riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali di tutti gli associati al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali li genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

4.1.2 Al momento dell'iscrizione e ad ogni suo rinnovo con cadenza annuale gli associati sono tenuti al versamento della quota il cui importo è stabilito dal Comitato nazionale.

4.1.3 Tutti gli associati, senza discriminazione alcuna, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto di contribuire col proprio voto alla nomina o all'elezione di soggetti con compiti di dirigenza e in pari tempo di accedere alle cariche interne con compiti di direzione o esecutivi. Gli associati hanno diritto di concorrere, con libertà di opinione e di proposta, alla determinazione dell'indirizzo politico e delle scelte di Italia Viva.

4.1.4 La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

a) per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche per posta elettronica, alla sede legale dell'Associazione;

b) per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;

c) per mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Associazione;

d) per espulsione decretata dai competenti organi disciplinari per indegnità, qualora lo stesso venga meno ai doveri statutari o si renda responsabile di azioni incompatibili con la sua permanenza nell'Associazione, o di atti lesivi nei confronti dei componenti del Comitato nazionale e denigratorie per il buon nome dell'Associazione.

4.1.5 L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di "Italia Viva" perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.

4.1.6 Gli associati hanno diritto di accesso documentale agli atti e ai provvedimenti degli organi rappresentativi.

4.2 Simpatizzanti

4.2.1 Italia Viva è una casa aperta a tutti coloro vogliano dare un contributo. Possono partecipare o sostenere le iniziative dell'Associazione e dei suoi comitati anche cittadine e cittadini che, pur riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva o di singole attività promosse dalla stessa, non intendono aderire formalmente. Questi simpatizzanti risultano all'Associazione dai dati raccolti sulla piattaforma telematica o tramite altre modalità non informatiche. Qualora decidano di partecipare attivamente alle iniziative dei comitati, i simpatizzanti sono tenuti a collaborare lealmente con gli organi dell'Associazione, a rispettarne lo Statuto, li regolamento e le ulteriori direttive e indicazioni che saranno comunicate.

Art. 5.

Organizzazione territoriale

5.1 I comitati

5.1.1 I comitati sono il nucleo essenziale di Italia Viva e consentono all'Associazione medesima di estendere le proprie attività a tutto il territorio nazionale e presso le comunità di italiani residenti all'estero.

5.1.2 La loro costituzione e la loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo associato, su base tematica, e possono essere partecipati da associati e da simpatizzanti.

5.1.3 I comitati perseguono le finalità di Italia Viva nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale, regionale, provinciale o della città metropolitana, di zona e comunale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto. All'estero, i comitati operano sotto li coordinamento e la vigilanza del livello nazionale di cui alla lettera *c)* dell'articolo 3.5, del livello continentale e del sistema Paese di riferimento.

5.1.4 Ciascun associato o simpatizzante, al momento di aderire a un Comitato, è tenuto a fornire i propri dati personali. I Promotore del Comitato ha cura di verificare la perdurante veridicità dei dati forniti mediante una verifica a cadenza almeno annuale.

5.1.5 I comitati, considerata la loro natura spontanea e atomistica, non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche.

5.1.6 Qualora invece, in ragione dell'ampliamento delle attività svolte dal Comitato, il consistente numero di iscritti, la necessità di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito regolamento, i comitati possono essere dotati di autonomia patrimoniale e gestionale reperendo le risorse economiche per il proprio funzionamento mediante autofinanziamento, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

5.1.7 I comitati di cui al precedente comma operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria ed operativa. Rendono conto del proprio operato agli associati che vi hanno aderito, ai coordinamenti territoriali di competenza ed al Comitato di tesoreria.

5.1.8 Il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Comitato in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento deve essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre al Presidente nazionale lo scioglimento del Comitato, che deve essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. È fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia.

5.1.9 I comitati sono disciplinati dal presente Statuto e da uno Statuto tipo approvato dal Comitato nazionale. Nello Statuto tipo devono comunque essere previsti: *a)* struttura democratica; *b)* assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite agli associati; *c)* disciplina degli associati (criteri di ammissione, di esclusione, nonché obblighi e diritti degli associati).

5.1.10 I Promotori dei comitati li rappresentano nei confronti dei terzi e svolgono funzione di collegamento con il resto della rete dell'Associazione.

5.2 I coordinamenti territoriali.

5.2.1 I coordinamenti territoriali sono articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli Stati. I coordinamenti territoriali sono supportati da due coordinatori di genere diverso; i coordinamenti regionali possono tuttavia essere affidati anche ad un solo coordinatore purché il principio di equilibrio di genere sia rispettato a livello nazionale nel complesso delle regioni.

5.2.2 Il numero e la definizione dei coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Presidente nazionale con proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato nazionale.

5.2.3 Scopi dei coordinamenti territoriali sono, nei rispettivi ambiti di azione:

a) attuare le indicazioni degli organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori;

b) fungere da supporto e coordinamento degli associati, dei simpatizzanti e dei comitati;

c) svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;

d) svolgere azione di controllo e coordinamento dei comitati;

e) indicare le strategie di indirizzo circa le attività da svolgere.

5.2.4 Il Presidente nazionale nomina due coordinatori territoriali, un uomo e una donna, per ciascun Coordinamento territoriale, ratificati con voto dal Comitato nazionale. Le cariche hanno durata di 5 anni e possono essere rinnovate. Essi hanno funzioni di sostegno, coordinamento e controllo dell'attività che vengono svolte nel proprio Coordinamento territoriale e svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione. Il Comitato nazionale, su proposta del Presidente nazionale, può revocare o sostituire uno o entrambi i coordinatori territoriali qualora ne ravveda l'opportunità, con propria deliberazione.

5.2.5 I coordinamenti regionali, provinciali o delle città metropolitane e comunali sono soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, da finanziamenti erogati dal livello nazionale secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale in sede di definizione della quota di cui all'articolo 4.1.2, in proporzione al numero degli iscritti e alle attività svolte o previste, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge, ed operano con propri organi ed hanno autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa. I coordinatori esercitano l'autonomia patrimoniale e gestionale del Coordinamento di competenza. I coordinatori regionali, provinciali e delle città metropolitane partecipano all'Assemblea nazionale di Italia Viva secondo le regole del presente Statuto e del relativo regolamento.

5.2.6 I coordinamenti territoriali dotati di autonomia rendono conto del proprio operato agli associati ed al Comitato nazionale con la predisposizione e approvazione di un rendiconto annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Comitato nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.

5.2.7 Il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Coordinamento territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento dovrà essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del periodo precedente. È fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti difronte al Comitato di garanzia competente.

Art. 6.

La piattaforma telematica

6.1 Il Comitato nazionale promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal regolamento europeo DPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

Art. 7.

Organizzazione nazionale

7.1 Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:

1) l'Assemblea nazionale (anche detta Assemblea);

2) il Comitato nazionale;

3) il Congresso;

4) Il Presidente nazionale;

5) il Tesoriere;

6) il Comitato di tesoreria;

7) i comitati di garanzia di prima e seconda istanza.

Art. 8.

Assemblea nazionale

8.1 L'Assemblea nazionale è composta da:

a) il Presidente dell'Associazione;

b) i componenti del Comitato nazionale;

c) gli europarlamentari associati a Italia Viva;

d) i parlamentari nazionali associati ad Italia Viva;

e) i membri di Governo associati ad Italia Viva;

f) i Presidenti di Regione, gli assessori regionali e i consiglieri regionali associati ad Italia Viva;

g) 150 amministratori locali individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;

h) 150 associati ed esponenti della cd. società civile individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;

i) il Tesoriere;

]) gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.

Hanno inoltre diritto di partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto:

k) i componenti degli organismi di garanzia;

I) i coordinatori territoriali regionali, provinciali e delle città metropolitane;

m) i coordinatori territoriali per gli italiani all'estero.

8.2 L'Assemblea nazionale, che è presieduta dal Presidente nazionale, ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale dell'Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

8.3 L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica dell'Associazione attraverso il voto di mozioni sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, nei casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dal Presidente o dal Comitato nazionale.

8.4 L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ordinariamente dal Presidente almeno due volte all'anno, in via straordinaria se lo chiedono almeno un quinto dei suoi componenti.

8.5 L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente nazionale. In tal caso l'Assemblea procede ad eleggere un nuovo/una nuova Presidente nazionale o ad indire il Congresso entro 60 giorni.

8.6 L'Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto, del simbolo e della denominazione di Italia Viva, così come previsto all'articolo 2.7.

8.7 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza almeno della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi. Ciascun partecipante può rappresentare tramite delega un solo altro avente diritto. La delega deve essere fatta per iscritto. In caso di mancanza del numero legale l'Assemblea può svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni.

8.8 Salvo diversa disposizione del presente Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata anche con avviso affisso all'albo della sede ovvero con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale o pubblicazione sul sito internet di Italia Viva.

Art. 9.

Comitato nazionale

9.1 Il Comitato nazionale è l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, dà attuazione al progetto politico definito dal Congresso. Esso è presieduto dal Presidente nazionale.

9.2 Esso è composto da:

a) Il Presidente dell'Associazione;

b) i membri di Governo associati ad Italia Viva;

c) i parlamentari nazionali e gli europarlamentari associati ad Italia Viva;

d) 50 membri eletti dall'Assemblea nazionale su un elenco proposto dal Presidente nazionale dei quali 25 eletti tra candidature maschili e 25 tra candidature femminili rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;

e) i membri della Cabina di regia.

Hanno inoltre diritto a partecipare al Comitato nazionale con diritto di parola ma senza diritto di voto i coordinatori regionali.

9.3 Il Comitato nazionale, che dura in carica 5 anni e i cui membri sono rinnovabili, è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente nazionale, di cui una per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, tassativamente entro i termini previsti dalla legge.

9.4 Le convocazioni del Comitato nazionale sono fatte mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascuno dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza "ad horas". La richiesta di convocazione può essere avanzata, con istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, da un terzo dei componenti del Comitato nazionale, cui il Presidente provvede entro quindici giorni.

9.5 Ogni componente ha diritto ad un voto.

9.6 Il Comitato nazionale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni del Comitato nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni e le deliberazioni possono avvenire anche telematicamente, in caso di necessità. In caso di mancanza del numero legale il Comitato nazionale può svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni.

Art. 10.

Il Presidente nazionale

10.1 Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea, resta in carica 5 anni e può essere rieletto. Al termine del mandato, viene indetto il Congresso per eleggere il nuova/o Presidente secondo le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'Assemblea nazionale. Il Presidente è coadiuvato da una "Cabina di regia" con esclusive funzioni esecutive, composta dai capigruppo di Camera e Senato, capi delegazione, ministri e fino a dodici componenti scelti dal Presidente nel rispetto del principio di parità di genere che rimangono in carica per la durata dell'incarico del Presidente. Il Presidente può sostituire i componenti della cabina di regia in caso di dimissioni, morte o revoca.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato nazionale, convoca e presiede il Congresso e sovrintende al rapporto tra gli organi di Italia Viva.

10.3 Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche. Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso, dell'Assemblea e del Comitato nazionale, secondo le rispettive competenze statutarie. Ha potere di nomina secondo le disposizioni del presente Statuto, convoca il Comitato nazionale ed esercita i relativi poteri a loro assegnati secondo le modalità disposte dal regolamento approvato dall'Assemblea.

10.4 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. Rappresenta l'Associazione anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria, in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie ogni genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, secondo le indicazioni del Comitato nazionale, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.

10.5 In caso di dimissioni del Presidente nazionale, l'Assemblea nazionale procede all'elezione di una nuova/un nuovo Presidente nazionale per il tempo residuo del mandato. L'Assemblea può altresì decidere di indire il Congresso entro 60 giorni."

Art. 11.

Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ad esso è affidata l'organizzazione amministrativa e contabile dell'Associazione. Deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario di Italia Viva.

11.2 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi, resta in carica per 5 anni e può essere rieletto.

11.3 Per l'espletamento delle attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è consentire all'Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio finanziario.

Art. 12.

Comitato di tesoreria

12.1 Il Comitato di tesoreria è composto da 6 componenti eletti e dal Tesoriere che ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dal Comitato nazionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'Assemblea.

12.2 Il Comitato di tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, valuta il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli al Comitato nazionale per l'approvazione.

12.3 I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Art. 13.

Il Congresso

13.1 Il Congresso è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli associati di Italia Viva, che ne stabiliscono li progetto e gli obiettivi politici generali. È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni 5 anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea.

13.2 La partecipazione degli aventi diritto può avvenire anche mediante voto sulla piattaforma telematica.

13.3 Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

13.4 Il Congresso elegge il Presidente nazionale scegliendolo tra le candidature presentate (ticket) ed esprime un voto sulle questioni che sono sottoposte agli associati dal Comitato nazionale o dall'Assemblea nazionale. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice e determinano la linea dell'Associazione, in tutte le sue articolazioni territoriali.

13.5 Le modalità di convocazione del Congresso, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite con regolamento congressuale, approvato dall'Assemblea.

Art. 14.

I comitati di garanzia di prima e seconda istanza

14.1 I comitati di garanzia di prima e seconda istanza sono rispettivamente composti da 4 e 8 associati eletti dall'Assemblea nazionale su un elenco proposto dal Presidente nazionale nel rispetto dell'equilibrio di parità tra i generi. Al momento della loro elezione nei comitati di garanzia, i suoi componenti decadono da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti all'interno dell'Associazione e permangono in stato di incompatibilità con gli altri incarichi dell'Associazione per tutta la durata del mandato. La durata della carica è di 5 anni rinnovabili.

14.1-*bis* Non può comporre il Comitato di garanzia di seconda istanza il componente che abbia già avuto parte cognitiva in procedure trattate dal Comitato di garanzia di prima istanza.

14.2 Le decisioni assunte dal Comitato di garanzia di prima istanza possono essere impugnate di fronte a quello di seconda istanza, nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.

14.3 I comitati di garanzia hanno il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti la corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell'Associazione, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Hanno potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente Statuto nei confronti degli associati e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione.

14.4 I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva contestazione dell'addebito, a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione del termine di sessanta (60) giorni per le difese; dall'accesso a tutti gli atti del provvedimento; dalla possibilità dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da egli designato.

14.5 I comitati di garanzia hanno un potere di controllo nei casi di inadempienza o di conflitto nei confronti delle articolazioni territoriali dell'Associazione. Hanno il potere di dirimere i conflitti che abbiano ad oggetto li commissariamento o lo scioglimento delle articolazioni territoriali. La sospensione, li commissariamento, la chiusura e lo scioglimento devono essere preceduti da una contestazione formale in cui venga garantito il contraddittorio.

Art. 15.

Ricorsi e garanzie

15.1 Ciascun associato ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome.

15.2 Ciascun associato può presentare ricorso alla Comitato di garanzia di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, della Carta dei valori e dei regolamenti approvati.

15.3 L'associato contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati, mediante comunicazione scritta a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'associato ha li diritto,

in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere li proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha li diritto di fare ricorso al Comitato di garanzia di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

15.4 Nel caso di impossibilità di funzionamento dei Comitato di garanzia di prima istanza per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate al Comitato di seconda istanza, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. L'Assemblea nazionale, entro novanta giorni procede all'elezione del nuovo Comitato.

Art. 16.

Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

16.1 I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

16.2 A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire via e-mail all'indirizzo ufficiale del competente Comitato di garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla Commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte.

16.3 I comitati di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso di prima o seconda istanza, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura.

16.4 Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado del Comitato di garanzia di seconda istanza.

16.5 La decisione del Comitato di garanzia di prima istanza può essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi alla notifica della prima decisione.

Art. 17.

Sanzioni disciplinari

17.1 Il Comitato di garanzia di prima istanza irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché della Carta dei Valori, in misura proporzionale al danno recato all'Associazione. Il Comitato di garanzia di seconda istanza può confermare o modificare le determinazioni del Comitato di garanzia di prima istanza.

17.2 Le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno dell'Associazione;

c) la sospensione dall'Associazione per un periodo da un mese a due anni:

d) la cancellazione dall'anagrafe degli associati.

Art. 18.

Esercizio sociale e bilanci

18.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il Comitato nazionale è convocato per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.

Art. 19.

Revisione legale

19.1 Il rendiconto di esercizio di Italia Viva è sottoposto a revisione legale come previsto dalla vigente normativa.

Art. 20.

Scioglimento e liquidazione

20.1 L'eventuale scioglimento di Italia Viva è deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti la medesima aventi diritto al voto.

20.2 Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; sull'utilizzo di eventuali avanzi di gestione trova applicazione la normativa civilistica vigente.

Art. 21.

Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

21.1 La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica e nel rispetto dei principi dettati dal presente statuto. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dal Comitato nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti e nel rispetto dei principi dettati dal presente statuto.

21.2 Il regolamento, di cui al comma 21.1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;

b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;

c) li pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;

d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi:

e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;

f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;

g) la pubblicità della procedura di selezione.

21.3 I regolamento è approvato dal Comitato nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale regolamento:

a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;

b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;

c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

Art. 22.

Doveri degli eletti

22.1 Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'Associazione nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.

22.2 Gli eletti, al di là della loro iscrizione a Italia Viva, hanno il dovere di contribuire al finanziamento dell'Associazione, versando ad essa una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta e quantificata dai rappresentati legali o dai tesorieri competenti.

22.3 Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'Associazione, nonché di provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

Art. 23.

Clausola arbitrale

23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione o gli organi della stessa in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti del Comitato di garanzia è rimessa a giudizio di tre arbitri. Ciascuna parte nomina l'arbitro di propria competenza, il terzo arbitro con funzione di Presidente è scelto di comune accordo o, in mancanza, del Presidente del Tribunale di Roma, che provvede anche nelle ipotesi di sostituzione.

23.2 Gli arbitri giudicano secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma di arbitrato rituale.

23.3 L'arbitrato ha sede in Roma.

Art. 24.

Disposizioni transitorie

24.1 Entro sei mesi dalla approvazione o dalla modifica dello Statuto, li Comitato nazionale adotta i regolamenti ad essa demandati."

23A02250

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Voghera Energia S.p.a., in Voghera.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 127 del 7 aprile 2023 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 79 del 13 febbraio 2014 per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Voghera (PV) di Voghera Energia S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 01889170187, con sede legale in via Albert Einstein, 24, - 27058 Voghera (PV) (ID 164/10167), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza denergetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT

23A02315

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 aprile 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,087
Yen	144,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,44
Corona danese	7,4504
Lira Sterlina	0,8779
Fiorino ungherese	378,84
Zloty polacco	4,6765
Nuovo leu romeno	4,9367
Corona svedese	11,2835
Franco svizzero	0,9949
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,2515
Rublo russo	-
Lira turca	20,8726
Dollaro australiano	1,608
Real brasiliano	5,4786
Dollaro canadese	1,4628
Yuan cinese	7,4832
Dollaro di Hong Kong	8,5328
Rupia indonesiana	16269,13
Shekel israeliano	3,9055
Rupia indiana	89,471
Won sudcoreano	1429,43
Peso messicano	19,5519
Ringgit malese	4,8035
Dollaro neozelandese	1,7283
Peso filippino	59,383
Dollaro di Singapore	1,4464
Baht tailandese	37,306
Rand sudafricano	19,4208

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02294

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 aprile 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,0901
Yen	144,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,418
Corona danese	7,4513
Lira Sterlina	0,87333
Fiorino ungherese	376,83
Zloty polacco	4,6718
Nuovo leu romeno	4,933
Corona svedese	11,2525
Franco svizzero	0,9954
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,2345
Rublo russo	-
Lira turca	20,9609
Dollaro australiano	1,6154
Real brasiliano	5,5121
Dollaro canadese	1,4641
Yuan cinese	7,5034
Dollaro di Hong Kong	8,5569
Rupia indonesiana	16251,48
Shekel israeliano	3,8855
Rupia indiana	89,59
Won sudcoreano	1434,69

Peso messicano	19,6561
Ringgit malese	4,803
Dollaro neozelandese	1,7336
Peso filippino	59,436
Dollaro di Singapore	1,4467
Baht tailandese	37,314
Rand sudafricano	19,4414

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02295

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 aprile 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,094
Yen	143,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,429
Corona danese	7,4498
Lira Sterlina	0,87685
Fiorino ungherese	376,19
Zloty polacco	4,6818
Nuovo leu romeno	4,9314
Corona svedese	11,3265
Franco svizzero	0,9901
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,399
Rublo russo	-
Lira turca	21,0619
Dollaro australiano	1,6325
Real brasiliano	5,5497
Dollaro canadese	1,4719
Yuan cinese	7,5265
Dollaro di Hong Kong	8,5877
Rupia indonesiana	16330,9
Shekel israeliano	3,9226
Rupia indiana	89,7215
Won sudcoreano	1434,8
Peso messicano	19,8441
Ringgit malese	4,812
Dollaro neozelandese	1,7349
Peso filippino	59,604
Dollaro di Singapore	1,4512
Baht tailandese	37,032
Rand sudafricano	19,6107

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02296

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 aprile 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0915
Yen	143,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,409
Corona danese	7,451
Lira Sterlina	0,87495
Fiorino ungherese	376,1
Zloty polacco	4,6863
Nuovo leu romeno	4,9369
Corona svedese	11,3875
Franco svizzero	0,9878
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,3855
Rublo russo	-
Lira turca	21,0195
Dollaro australiano	1,6312
Real brasiliano	5,5096
Dollaro canadese	1,4704
Yuan cinese	7,5014
Dollaro di Hong Kong	8,5682
Rupia indonesiana	16290,63
Shekel israeliano	3,9261
Rupia indiana	89,3655
Won sudcoreano	1438,81
Peso messicano	19,9624
Ringgit malese	4,8015
Dollaro neozelandese	1,7387
Peso filippino	59,562
Dollaro di Singapore	1,4507
Baht tailandese	37,171
Rand sudafricano	19,8929

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02297

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Aggiornamento dell'allegato al decreto 7 agosto 2020 di approvazione dell'avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti nell'ambito di StudioSì - Fondo specializzazione intelligente, sostenuto dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'azione I.3 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020.

Con decreto direttoriale del direttore generale della ricerca, prot. n. 479 del 6 aprile 2023, il Ministero dell'Università e della ricerca ha disposto l'aggiornamento dell'avviso pubblico rivolto agli studenti destinatari finali di StudioSì - Fondo specializzazione intelligente.

Il termine ultimo per l'erogazione delle risorse, come stabilito dal Comitato per gli investimenti del Fondo, viene fissato al 31 dicembre 2023 invece che al 30 giugno 2023.

Conseguentemente, il decreto direttoriale prot. 1328/2020 è stato emendato in tal senso, al fine di informare gli studenti circa i nuovi termini ultimi per la presentazione delle istanze di finanziamento e/o richiesta del pagamento degli importi accordati (entro il trentesimo giorno antecedente il suddetto termine del 31 dicembre 2023).

Il decreto direttoriale del direttore generale della ricerca, prot. n. 479 del 6 aprile 2023 è disponibile sul sito istituzionale del PON ricerca e innovazione 2014-2020 http://www.ponricerca.gov.it/

23A02316

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri «alla memoria».

Con decreto presidenziale n. 128 del 30 marzo 2023, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri «alla memoria» al Maresciallo Capo Filippo Salvi, nato il 9 giugno 1971 a Bergamo, con la seguente motivazione: «Maresciallo addetto a sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale, partecipava a rischiose attività di servizio svolte in aree ad alto indice di criminalità mafiosa, evidenziando elevata professionalità, altissimo spirito di sacrificio e somma perizia. Durante lo svolgimento di una complessa indagine volta alla cattura di esponente apicale di Cosa Nostra, ricercato dal 1993, procedeva nottetempo all'installazione su una parete rocciosa di apparati tecnici di osservazione, precipitando e decedendo all'impatto. Fulgido esempio di eccezionale coraggio e non comune senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». Bagheria (PA), 12 luglio 2007.

23A02298

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-092) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.